ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

Art. 12

Composizione e competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'ENIT e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri dieci componenti, di cui nove designati dall'assemblea e uno in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il vicepresidente, i nove componenti del consiglio di amministrazione designati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d), nonche' il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attivita' promozionale;

d) predispone il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente;

e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;

f) predispone i programmi promozionali di cui all'articolo 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;

g) delibera in materia di liti attive e passive nonche' sull'accettazione di lasciti e donazioni;

h) nomina il direttore generale;

i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7 nonche' quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'Ente;

l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad altro organo. Le delibere di cui alla lettera e) del comma 3 sono trasmesse al Ministro del turismo e dello spettacolo che le approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

Versione in vigore dal 3 novembre 1990, non più in vigore dal 31 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Estremi	Legge 11 ottobre 1990, n. 292
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-dell-ente-nazionale-italiano-per-il-turismo/art-12-composizione-e-competenze-del-consiglio-di-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it